



**Regolamento Comitato Piccola Industria
Confindustria Campania**

*Approvato dal Comitato Regionale PI
e dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania
il 23 ottobre 2023*

Art. 1 - Costituzione e Scopi

E' costituito nell'ambito di Confindustria Campania il Comitato Regionale della Piccola Industria, che in applicazione delle norme dello Statuto confederale ha lo scopo di tutelare le Imprese di minori dimensioni, quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Comitato Regionale PI è formato dai Comitati Piccola Industria di territorio istituiti presso le Associazioni di territorio della Campania.

Art. 2 - Compiti del Comitato

Il Comitato Regionale Piccola Industria, in ottemperanza agli indirizzi generali della Confindustria Campania e alle disposizioni del Regolamento nazionale Piccola Industria, ha i seguenti compiti:

- collaborare nella promozione dello sviluppo associativo e organizzativo;
- eleggere, revocare e/o sostituire i propri rappresentanti al Consiglio Centrale Piccola Industria, secondo le norme previste dal Regolamento nazionale Piccola Industria;
- promuovere attività e servizi su temi di specifico interesse per le imprese che rientrano nel limite dimensionale previsto;
- supportare il monitoraggio delle politiche regionali ed europee di interesse della Regione Campania;
- svolgere un ruolo proattivo e di proposta nella politica economica regionale per promuovere la competitività e la crescita delle imprese;
- svolgere tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle imprese di minori dimensioni;
- favorire un proficuo flusso di informazioni fra l'attività centrale e quella territoriale;
- svolgere le attività eventualmente delegate dal Presidente di Confindustria Campania;
- promuovere i principi dell'inclusività e varietà di genere.

Art. 3 - Composizione del Comitato

Il Comitato PI Campania è composto da:

- il Presidente del Comitato;
- i Presidenti dei Comitati PI Territoriali istituiti presso le Associazioni di territorio della Campania;
- due Delegati nominati da ciascun Comitato PI Territoriale;

- il/i Componente/i aggiuntivo/i, ove previsto, nel Consiglio centrale della PI;
- il Past-President che per ultimo ha rivestito la carica di Presidente del Comitato Regionale in qualità di invitato permanente non avente diritto al voto.

La pariteticità di rappresentanza deve essere garantita anche in caso di aggregazioni tra Associazioni.

Ove ne ravvisi la opportunità, il Presidente del Comitato può invitare alle riunioni del Comitato persone esperte nelle materie all'ordine del giorno, i componenti di Confindustria Campania e gli iscritti dei Comitati PI Territoriali.

Coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi in Piccola Industria nazionale, sono invitati permanenti alle riunioni di Comitato Regionale.

Il Presidente del Comitato Regionale si intende in quota della propria Territoriale e può nominare fino ad un massimo di 4 Vice Presidenti, ognuno dei quali in rappresentanza delle singole Territoriali.

Art. 4 - Funzioni del Comitato

Il Comitato PI regionale svolge le attività ed i compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e:

- elegge il Presidente del Comitato;
- provvede, secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale PI, alla designazione di un componente aggiuntivo nell'ambito dei componenti del Consiglio Centrale Piccola Industria di Confindustria ove chiamato a farlo;
- delibera sull'approvazione del Regolamento di funzionamento;
- nello svolgimento della propria attività, conforma le proprie azioni alle direttive generali di Confindustria Campania, mantenendo, con la stessa, stretto collegamento, comunicando gli argomenti posti all'Ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, dando notizia dei problemi insorti a livello Regionale che rivestano aspetti di interesse generale della categoria.

Il Comitato elegge il Presidente tra i membri che lo compongono.

Art. 5 – Durata del Comitato

Il Comitato viene rinnovato ogni quattro anni.

I Comitati Territoriali comunicano i nominativi dei componenti di propria competenza, di cui al precedente art. 3), entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal Presidente Regionale.

In mancanza di tale comunicazione per oltre tre mesi, il nuovo Direttivo entra in carica in presenza della designazione da parte della maggioranza delle Associazioni di Territorio della Campania.

Art. 6 - Convocazione e Funzionamento

Il Comitato è convocato dal Presidente di norma almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno i 2/5 dei suoi componenti.

Il Comitato viene convocato dal Presidente con lettera, trasmessa per posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con un preavviso di soli tre (3) giorni prima.

La partecipazione alle riunioni del Comitato non è delegabile.

Il Comitato Direttivo si considera regolarmente costituito quando sia presente la metà dei componenti rappresentanti almeno la maggioranza delle Associazioni di Territorio della Campania e delibera e nomina a maggioranza semplice dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti, salvo quanto previsto all'articolo 7.

Art. 7 – Il Presidente

Il Comitato elegge il Presidente tra i suoi membri, che di diritto diventa componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e non è ammessa delega di rappresentanza.

Le candidature dovranno essere formalizzate al Comitato Regionale almeno un mese prima della data stabilita per le elezioni.

Possono essere candidati tutti i componenti del Comitato Regionale.

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede, a maggioranza assoluta, ad una successiva votazione al massimo fra i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del quoziente, si ripete la votazione a maggioranza semplice solo fra i primi due votati.

Il Presidente ha un mandato quadriennale e potrà essere rieletto per un ulteriore mandato trascorsi almeno due mandati quadriennali consecutivi. Nella realizzazione del suo programma è affiancato dai Vicepresidenti.

A tal fine, il Presidente propone al Comitato di nominare fino ad un massimo di n. 4 Vicepresidenti cui potranno essere affidate deleghe specifiche.

È facoltà del Presidente affidare deleghe specifiche anche ad altri componenti del Comitato Direttivo.

Art. 8 – Disposizioni generali sulle cariche – Requisiti

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I Componenti degli Organi di Piccola Industria devono essere rappresentanti di Imprese in attività – rispondenti alle caratteristiche aziendali fissate dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di Piccole e Medie Imprese – e, più precisamente, titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti dell'Impresa che abbiano funzioni decisionali nella gestione.

Per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente è necessario il doppio inquadramento; per i rappresentanti del comitato regionale nel Consiglio Centrale della PI di Confindustria occorre il completo di inquadramento.

Non sono rieleggibili per il quadriennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel quadriennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Compete alla Segreteria Piccola Industria Regionale, d'intesa con le Segreterie dei Comitati di Territorio PI, verificare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 9 – Rotazione delle cariche

Per consentire la maggior partecipazione a ruoli di responsabilità e rappresentanza di tutte le territoriali aderenti al Comitato regionale, il Presidente non è rieleggibile ed il successore del Presidente non può appartenere alla medesima territoriale.

I Vice Presidenti non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto tale carica per due quadrienni consecutivi; sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato, trascorso un quadriennio minimo di vacatio.

I Delegati territoriali indicati a far parte del Comitato Direttivo regionale non sono rinominabili quando abbiano ricoperto – a qualsiasi titolo – la carica per due quadrienni consecutivi; possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato, trascorso un quadriennio minimo di vacatio.

Si considera quadriennio un periodo di carica che superi i 24 mesi.

Il/la componente/i aggiuntivo/i in Consiglio Centrale della Piccola Industria dura/ durano in carica sino alla loro sostituzione o alla naturale scadenza dell'organo nazionale.

E' / sono eletto/i dal Comitato Direttivo seguendo un principio di rotazione tra le territoriali e non potrà/potranno essere espressione della territoriale che esprime il presidente.

Partecipa/ partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo con diritto di voto.

La territoriale che esprime il componente aggiuntivo nel Consiglio Centrale, avrà il diritto di nominare un altro componente nel Comitato Direttivo.

Art. 10 - Decadenza e Sostituzione

I Componenti che risultano assenti a più della metà delle riunioni indette in un anno solare, decadono dalla carica.

La cessazione della qualità di componente del Comitato comporta l'automatica decadenza anche dalla carica di componente aggiuntivo del Consiglio Centrale PI.

I Componenti cessati restano in carica fino al momento in cui sono nominati i loro sostituti.

In caso di dimissioni o di decadenza sarà il corrispondente Comitato Territoriale a provvedere alla sostituzione.

Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato cui sono designati.

Norma Transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 23 ottobre 2023.

Ai fini dell'obbligo del rispetto del periodo massimo di permanenza nella carica, i Componenti del Comitato Regionale al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano in carica fino alle scadenze previste dalle norme vigenti al momento della loro elezione ed in ogni caso la durata del mandato non può superare i quattro anni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazioni le norme dello Statuto Confederale, del Regolamento Unico di Sistema PI, dello Statuto di Confindustria Campania e le relative prassi applicative ed interpretative.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento, è deferita al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Territoriale di appartenenza del Presidente di Confindustria Campania.